



Class. I/3

Decreto Rettorale

OGGETTO: Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo: emanazione

IL RETTORE

- VISTA la deliberazione n. 76 del Senato Accademico in data 23.5.2017 che ha approvato la proposta di Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo accogliendo gli emendamenti proposti dal C.d.S.;
- VISTO il D.R. n. 321 del 9.06.2017 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo";
- VISTA la delibera n.27 del 3.12.2019 del Consiglio degli studenti;
- VISTO il verbale della Commissione mista Statuto e regolamenti del 5.02.2020;
- VISTA la delibera n. 5 del 18.05.2020 del Consiglio degli studenti;
- VISTO il verbale della Commissione Mista Statuto e Regolamenti del 01.10.2020;
- VISTA la delibera n. 11 del 15.10.2020 del Consiglio degli studenti;
- VISTA la delibera n. 165 del 27.10.2020 del Consiglio di Amministrazione;
- VISTA la delibera n. 123 del 25.11.2020 del Senato Accademico con la quale è stato approvato il Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo;
- VISTI gli artt. 30 e 32 dello Statuto;

DECRETA

- Art. 1 Emanare il "Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo" (All.1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art. 2 Abrogare - con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.1 -il "Regolamento per la presentazione e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo emanato con D.R. n. 321 del 9.06.2017.
- Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Fabio Pollice

Alla comunicazione del SA e CdA
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e URP
All'Ufficio Documentazione e Archivi

**REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DIDATTICI E DI FORMAZIONE DELLO ATENEEO**

**Parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n.165 del 27.10.2020
Approvazione del Senato accademico con delibera 123 del 25.11.2020**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri per la proposta e la selezione degli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e formativi dell'Ateneo, finanziati dal Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto di Ateneo.
2. Al Consiglio degli Studenti (di seguito "Consiglio") è attribuita la facoltà di vincolare annualmente il fondo pari al 2% delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente finalizzato a specifici interventi di miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.
3. Sullo stanziamento di cui al comma 1 è accantonato un fondo pari al 10% per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli Studenti.

Art. 2 - Obiettivi generali

1. Gli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e formativi dell'Ateneo devono favorire:
 - la libera iniziativa degli studenti, singolarmente o riuniti in associazioni;
 - la partecipazione attiva degli studenti, singolarmente o riuniti in associazioni;
 - il miglioramento nell'erogazione di servizi didattici e formativi propri dell'Ateneo.
2. Gli interventi devono essere informati ai seguenti principi:
 - trasparenza;
 - economicità;
 - piena concorrenzialità;
 - pubblicità delle iniziative;
 - buon andamento della Pubblica Amministrazione;
 - • utilizzazione del Fondo nel rispetto del vincolo di destinazione a livello generale e specifico per singolo intervento.

Art. 3 - Finanziamento

1. Il Rettore approva la ripartizione del fondo come proposta dalla Commissione di all'art. 8 del presente regolamento.
2. I singoli interventi sono finanziati secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
3. Non è consentito il finanziamento ex-post di interventi già realizzati al di fuori delle procedure e dei criteri individuati nel presente Regolamento.
4. Gli interventi sono finanziabili per un importo massimo di € 5.000,00 cadauno al lordo degli oneri di legge. Sono, tuttavia, ammesse forme di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, ivi inclusi i proponenti, e non a carico di altri fondi d'Ateneo.
5. Sono considerati finanziabili solo ed esclusivamente i costi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento proposto. Essi dovranno essere indicati nel preventivo di spesa e coerentemente nello schema budget di cui al successivo art. 6 in maniera specifica e non forfaitariamente, nonché IVA esclusa e IVA compresa laddove soggetti a tale regime avendo cura di verificare l'esatta corrispondenza degli importi riportati nel formulario e nello schema budget. Le spese di trasporto possono essere indicate in maniera forfaitaria a motivo della naturale oscillazione di tali prezzi. Tali spese devono, tuttavia, essere riportate con precisione, specificando numero di passeggeri e la tipologia di mezzo di trasporto.
Il Consiglio degli Studenti, in sede di esame dei progetti, limita la corresponsione dei gettoni

- di presenza, ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'allegato al bando.
6. Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a. compensi al soggetto proponente;
 - b. compensi a studenti dell'Università del Salento;
 - c. compensi al personale dipendente dell'Università del Salento;
 - d. compensi ai titolari di assegni di ricerca dell'Università del Salento;
 - e. compensi a figure per le quali sia allegato un curriculum vitae non aggiornato da più di 6 mesi rispetto alla data di indizione del bando;
 - f. spesa per beni e/o servizi non direttamente collegati alla proposta di intervento;
 - g. compensi a figure menzionate solo nello schema budget e/o nel preventivo di spesa ma non menzionate, coerentemente, anche nel formulario della proposta progettuale;
 7. Tutte le voci di spesa previste all'interno di ciascun intervento devono rispettare i limiti previsti da norme di legge, dai Regolamenti vigenti e/o dalle deliberazioni assunte dagli Organi d'Ateneo, ivi comprese eventuali Convenzioni, accordi quadro, ecc..
 8. La Commissione ex art. 8 del presente regolamento non approva proposte identiche o analoghe ad altre approvate e non ancora rendicontate alla data di scadenza del bando.
Il Centro di Responsabilità competente per la gestione delle iniziative finanziate con il fondo di cui all'art.64 dello Statuto fornisce idonea informativa alla Commissione entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.
 9. Ciascuna proposta può essere finanziata da un minimo del 50% ad un massimo del 100% nei casi in cui le voci di spesa indicate nello schema budget di cui all'art. 8 siano non necessarie e incoerenti rispetto alla finalità dell'intervento proposto.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Sono ritenute ammissibili le proposte che rispettano i requisiti relativi a:
 - a. soggetti proponenti;
 - b. contenuti;
 - c. modalità e termini di presentazione come indicati negli articoli successivi.
2. La mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 comporta l'esclusione della proposta.
3. La Ripartizione Didattica effettua le verifiche indicate al comma 1 e fornisce idonea documentazione alla Commissione ex art. 8 del presente regolamento, di norma entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

Art. 5 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare proposte di intervento tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento alla data di scadenza del bando. Nella proposta possono essere individuati uno o più studenti delegati al raggiungimento degli scopi del progetto nel caso in cui il proponente perda lo status di studente.
2. Gli studenti possono presentare la proposta a titolo individuale oppure con il supporto di associazioni studentesche riconosciute dall'Università del Salento come previsto dal successivo comma 5.
3. Nel caso di presentazione a titolo individuale la proposta deve essere obbligatoriamente accompagnata, al momento della presentazione, da 20 firme di studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento alla data di scadenza del bando, a garanzia dell'interesse degli studenti nei confronti dell'intervento proposto.
4. Le firme degli studenti dovranno essere autenticate dal personale in servizio presso l'Università del Salento con le modalità che saranno specificate nel bando.
5. Nel caso di presentazione con il supporto di una delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università del Salento è necessario allegare alla proposta l'autorizzazione del Rappresentante legale dell'Associazione medesima. Sono Associazioni riconosciute quelle che hanno ottenuto il riconoscimento o la conferma del riconoscimento

antecedentemente alla data di scadenza del bando.

Art. 6 - Contenuti

1. Sono considerati “interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo” le seguenti tipologie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, aventi carattere collettivo e utilità di accrescimento scientifico in coerenza con quanto previsto nell’art. 64 dello Statuto d’Ateneo:
 - a. Viaggi di studio e/o altre attività e/o iniziative di carattere culturale (es. realizzazione cineforum, spettacoli teatrali, mostre, ecc.);
 - b. Congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari e altre manifestazioni riferite ad attività didattiche o formative dell’Ateneo; corsi di educazione civica, supporto alla didattica od alla formazione per l’approfondimento di tematiche connesse con programmi formativi realizzati dai Corsi di Studio o dai Dipartimenti;
 - c. Riviste di natura non scientifica su tematiche inerenti la didattica e la formazione;
2. La verifica circa la coerenza dell’intervento proposto rispetto alle esigenze di miglioramento dei servizi didattici e di formazione d’Ateneo e la corrispondenza con quanto previsto al comma 1 è demandata alternativamente alle seguenti strutture: Dipartimenti, Centri di ricerca, Facoltà, Scuola Superiore ISUFI, Scuole di Specializzazione e di Dottorato attraverso la sottoscrizione di idonea attestazione.

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione

1. Le proposte di intervento devono essere presentate esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma on line entro le ore 24,00 del termine di scadenza previsto nel bando.
2. L’accesso alla piattaforma è consentito attraverso l’inserimento delle credenziali personali di ciascuno studente.
3. Alla proposta devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
 - a. schema di budget;
 - b. attestazione di cui all’art. 6, comma 2 della struttura didattica/ricerca;
 - c. preventivi relativi alle voci di spesa indicate coerentemente allo schema di budget al fine di attestare la congruità del costo individuato. Si fa presente che tali preventivi non impegnano in alcun modo l’Università nei confronti dei fornitori;
 - d. tabella firme di cui all’art. 5 nel caso di proposta presentata a titolo individuale;
 - e. curriculum vitae, qualora la proposta di intervento preveda il coinvolgimento di risorse umane retribuite, come disposto dall’articolo 3 comma 6, punto e. del presente Regolamento;
 - f. autorizzazione del Rappresentante legale dell’Associazione medesima di cui all’art. 5, nel caso di proposta presentata con il supporto di una delle Associazioni studentesche riconosciute dall’Università.

Art. 8 Valutazione degli interventi

1. La valutazione degli interventi viene effettuata da una Commissione giudicatrice unica, nominata annualmente con decreto del Rettore e così di seguito composta:
 - Rettore o suo delegato per il diritto allo studio, con funzioni di presidenza;
 - Dirigente della Ripartizione didattica o suo delegato;
 - un funzionario, indicato dal Direttore generale, in veste anche di segretario verbalizzante;
 - il Presidente del CDS;
 - 2 studenti, in corso o iscritti al primo anno fuori corso, individuati tramite avviso pubblico da, che siano in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
 - a. essere componenti del CDS;
 - b. avere svolto o svolgere un mandato in organi universitari;
 - c. avere svolto o svolgere un mandato in altri organi gestionali diversi da quelli universitari.

A parità di condizioni, l'individuazione sarà effettuata alla stregua dei seguenti criteri:

- a. esperienza gestionale risultante dalla durata dell'incarico;
 - b. in caso di pari esperienza gestionale, anzianità di iscrizione;
 - c. in caso di pari esperienza gestionale e di pari anzianità di iscrizione, gioventù anagrafica.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
 3. La Commissione, entro 90 giorni dalla ricezione delle proposte, deve effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la relativa graduatoria.
 4. I criteri a cui la Commissione deve attenersi nella valutazione delle proposte sono specificati nei singoli bandi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.
 5. Terminata la fase di valutazione, la Commissione redige e approva la graduatoria finale, quantificando di conseguenza, fino a capienza dell'importo complessivamente stanziato in base alla programmazione delle attività del Consiglio degli Studenti relativa all'esercizio finanziario in corso, la somma da erogare per ciascun intervento ritenuto ammissibile a finanziamento.
 6. Gli atti della Commissione sono trasmessi ai competenti uffici ai fini degli ulteriori adempimenti.

Art. 9 Criteri di valutazione

1. Costituiscono criteri di valutazione le voci indicate nella tabella di seguito esposta:

VOCI DI VALUTAZIONE - punteggio

- Rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi generali stabiliti dal Regolamento (Da 1 a 5)
- Conformità della proposta rispetto ai servizi didattici e di formazione già erogati dall'Ateneo (Da 1 a 5)
- Chiarezza nell'identificazione del bacino di utenza e dei partecipanti (Da 1 a 5)
- Livello di coinvolgimento degli studenti nella realizzazione dell'intervento e verifica del buon esito del progetto certificabili (Da 1 a 5)
- Coerenza dei costi indicati nello Schema Budget e obiettivi previsti dalla proposta progettuale (Da 1 a 5)
- Presenza di valori aggiunti in relazione ad altri interventi simili realizzati con successo dal medesimo soggetto proponente (Da 1 a 5) - Presenza di valori aggiunti in relazione alla sussistenza di manifestazioni di interesse, patrocini, accordi di partenariato (5)

TOTALE 35

Art. 10 Norme finali

1. I soggetti proponenti a cui è stata finanziata la proposta progettuale, sono tenuti a realizzarla singolarmente o di concerto con la stessa associazione di cui all'articolo 5, nel caso di proposta presentata con il supporto di una delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università; e sono tenuti a redigere una relazione al termine della realizzazione del progetto, da inviare al competente ufficio dell'Università. Tale relazione deve attestare il conseguimento degli "Obiettivi Generali" previsti dal Regolamento e il raggiungimento degli obiettivi specifici che si erano proposti durante la fase della presentazione dell'intervento.
2. L'Università, tramite l'ufficio di competenza, redige un rapporto annuale sull'utilizzo dei fondi del Consiglio degli Studenti. Il rapporto consolida il principio di trasparenza e pubblicità delle iniziative che gli studenti realizzano attraverso i predetti fondi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'ateneo.
3. In ogni ipotesi di estinzione dell'Associazione il proponente può realizzare l'iniziativa singolarmente.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.